

ACCONTO IMU

ANNO 2022 ALBOH 698 BCE 02/06/2022

COMUNE DI CASTROTCIELO
Provincia di Frosinone

SI AVVISANO I CONTRIBUENTI CHE RIMANE FISSATO AL 16 GIUGNO 2022 IL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU ANNO 2022 NELLA MISURA DEL 50% DELL'IMPORTO ANNUO.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto feale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- i terreni agricoli di cui alle lett. a), b, c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019;
- fattispecie equiparata alla casa principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da ANZIANI o DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

NOVITA' 2022:

- riduzione per pensionati residenti all'estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,50% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- esenzione IMU "Beni merce" (art. 1, comma 751, della Legge 160/2019 - Legge di Bilancio 2020). A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. E' obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.
- abitazione principale (art. 1, comma 741, lettera b) della Legge 160/2019 come modificato dall'art. 5-decies del D.L. 146/2021). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata tramite presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l'anno 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

Il calcolo dell'imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.05.2022:

Tipologia	Aliquota	Detrazioni di aliquota o base imponibile	Codice Tributo
Abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nel numero massimo di 1 (una) tra le categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616	5,00 per mille	Detrazione € 200,00	3912
Altri Immobili (comprese abitazioni a canone libero)	10,6 per mille		3918
Aree Fabbricabili e immobili in categoria F/2, F/3 e F/4 e fabbricati censiti al catasto terreni con la qualifica di Ente Urbano	10,6 per mille		3916
Fabbricati rurali ad uso Strumentale	1 per mille		3913
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	10,6 per mille		3925 quota Comune 3930 quota Stato

ESENZIONI IMU CORRELATE ALL'EMERGENZA ECONOMICA A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID_19

L'art. 78, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Decreto Agosto" ha previsto che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2022, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU n. 393, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU 2022 (scadenza 30/06/2023)

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione;
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

CHI HA DIRITTO ALLA RIDUZIONE:

- COMODATO D'USO ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile Imu (quindi non l'esenzione) per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza principale.

- Requisiti:

- 1) il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune;
- 2) il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato - sono escluse le categorie catastali A/1 - A/8 - A/9);
- 3) il contratto di comodato deve essere registrato;
- 4) il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con dichiarazione IMU. Dal 2019 in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU 2022: Per variazioni intervenute nell'anno 2022: presentazione entro il 30/06/2023 (art. 1 comma 769 L. 160/2019).

L'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Come pagare: Il versamento deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (C340) e gli appostiti codici tributi mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

ATTENZIONE! La seconda rata dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2022, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno.

Castrocielo, 01 giugno 2022

Il Responsabile del Procedimento
Vecchio Franck Alain



Il Responsabile del Servizio
Dot.ssa Lepore Valentina